

Essenza del diritto ed esistenza del soggetto. Sergio Cotta e il diritto nell'esistenza

Lucia Graziano

Università di Roma "La Sapienza"
lucia.graziano@uniroma1.it

DOI: 10.17421/2498-9746-05-46

Sommario

A partire dall'analisi di due studi di Sergio Cotta riconducibili all'area scientifica del Law and Religion, questo saggio breve avvia una riflessione sul nesso che corre tra essenza del diritto ed esistenza dell'uomo. Per conoscere il diritto e la sua essenza non si può, infatti, prescindere dal dato esperienziale — a suo tempo già scelto dallo studioso — dal quale risultano evidenziate tanto la struttura dell'essere umano, quanto le esigenze di giustizia che emergono dalle relazioni intercorrenti tra gli uomini, soggetti che, come ben ci ricorda Cotta, sono esseri intra-mondani capaci di trascendere la propria condizione ontica.

Parole chiave: Sergio Cotta, diritto, religione, esistenza, persona, linguaggio giuridico.

Abstract

Starting from the analysis of two studies by Sergio Cotta, referable to the scientific area of 'Law and Religion', this essay focuses on the link between the essence of justice and the existence of the human being. In order to reflect on justice and its essence, the starting point — at the time already chosen by the scholar — is the experiential "datum" that highlights the structure of the human being and the needs for justice inherent in the interpersonal relationships between men, subjects who, as Cotta reminds us, are intra-world beings, able to transcend their ontic condition.

Keywords: Sergio Cotta, justice, religion, existence, human being, juridical language.

INDICE

- 1 La centralità della riflessione sulla struttura ontologica dell'uomo e sulle sue istanze esistenziali nel pensiero cottiano 864
- 2 Diritto e religione nel percorso speculativo cottiano: dall'analisi del linguaggio all'essenza dei fenomeni attraverso il significato delle formule utilizzate 865
- 3 Diritto e religione, fenomeni radicati nella condizione umana 867

4 Attualità di un approccio di ricerca	868
Note	868

1 LA CENTRALITÀ DELLA RIFLESSIONE SULLA STRUTTURA ONTOLOGICA
DELL'UOMO E SULLE SUE ISTANZE ESISTENZIALI NEL PENSIERO
COTTIANO

Nel tempo in cui è sulla forma del diritto che si concentra l'interesse dei giuristi, preziosa è l'occasione offertaci da chi ci invita a riflettere sulla sua essenza, ripercorrendo il contributo scientifico di tre insigni giuristi — Michel Villey, Sergio Cotta e Javier Hervada —, studiosi assai diversi nei loro profili biografici e scientifici, ma accomunati nell'impegno ad esercitare in modo personale *l'arte del diritto* che è *prudenza*¹.

Queste note vogliono essere un tentativo di richiamare ancora una volta l'attenzione, in particolare dall'angolo di osservazione del *Law and Religion*, su quella che è riguardata come una delle più caratterizzanti cifre metodologiche di Sergio Cotta: secondo il filosofo del diritto, accademico dei Lincei dal 1995, *l'esperienza giuridica* da cui prende avvio ogni percorso speculativo diretto ad indagare l'essenza del fenomeno giuridico, trova “la sua chiarificazione nella comprensione della struttura ontologica e delle istanze esistenziali dell'uomo che ne determinano la relazionalità coesistenziale”².

Risulta qui condensata una matura e verificata *convinzione* sottesa all'ineguagliato contributo scientifico dello studioso — titolare dell'insegnamento di Filosofia del diritto della Sapienza dal 1966 al 1995 —, per il quale nei percorsi di conoscenza del diritto e della sua essenza non si può prescindere dal dato esperienziale che, sempre, pone l'osservatore di fronte alla struttura relazionale dell'essere umano³ ed alle esigenze di giustizia, le quali inesorabilmente emergono nello svolgersi delle relazioni intercorrenti tra soggetti⁴, titolari del *medesimo statuto ontologico di ente finito-infinito* e, al contempo, *differenziati* nella loro individualità di esseri umani⁵.

Passando da “osservazioni di ordine empirico alla interpretazione fenomenologica del loro senso”, lo studioso, come noto, è arrivato a porre l'accento sul *principio di personalità*, in considerazione del quale ha inteso precisare che “ogni individuo ha titolo al riconoscimento della sua qualità ontologica di uomo, ossia di soggetto (e non di mero oggetto) di rapporto”⁶. Il riconoscimento di tale parità ontologica, postulata in prima battuta facendo aggio sul richiamato ‘principio di personalità’, non cancella per Cotta “le diversità e le disuguaglianze esistenziali tra gli individui”; anzi, emersa all'analisi dell'attento ed inquieto osservatore

l'esistenza di un secondo postulato che urge a rimarcare "la realtà della differenza esistenziale accanto alla realtà della parità ontologica" —, *la persona* si profila più nettamente come *unità di parità e differenza*. È questo il percorso di riflessione che ha indotto lo studioso ad evidenziare "il combinarsi, nella giustizia, della universalità e della particolarità, ossia della parità e della differenza"⁷, e di maturare il convincimento che "la riflessione sul diritto conviene che prenda le mosse dal... dato molto concreto, e forse prioritario, dell'esperienza intuitiva"⁸.

Ad indirizzare Cotta nella sua indagine è l'interesse a verificare "se nelle condizioni stesse dell'esistere umano sia rintracciabile la ragion d'essere di codesto agire: l'agire giuridico ovvero, più sinteticamente, il diritto"⁹. Agli occhi dello studioso, il diritto, la politica e la carità hanno "la *medesima* funzione *primaria*: realizzare la relazionalità coesistenziale superando così l'insicurezza e l'indigenza del soggetto nell'accoglienza dell'altro"¹⁰. Continuando poi la sua riflessione sulla funzione 'specifica' del diritto, ritenuta dallo studioso *nient'affatto formale*, Cotta ha inteso precisare che questa consiste nel "realizzare la coesistenza nella legalità, ossia nella regolarità conforme a giustizia"¹¹ o detto altrimenti, nell'*attuare la legalità secondo giustizia*¹².

Sulla scia dell'approccio cottiano, il focus sul soggetto 'uomo' sembra non perdere la sua centralità anche quando si aprano interrogativi relativi all'essenza del diritto¹³, di quel diritto cui — proprio in considerazione della natura relazionale della persona riconosciuta nella sua dignità¹⁴, ed in forza del sottolineato ed ineludibile legame che corre tra giustizia e diritto¹⁵ —, è demandato il pragmatico compito di concorrere a perseguire il giusto nel caso concreto. Senza infingimenti o semplificazioni di comodo, interrogarsi sull'essenza del diritto porta pertanto inesorabilmente a riflettere sul rapporto intercorrente tra il diritto stesso e le esigenze essenziali ed esistenziali dell'uomo. Non a caso, è proprio evocando il primato esistenziale della giuridicità nel pensiero cottiano, che si è ricordato come "è nell'individuo reale, storico ed empirico che occorre trovare i fattori di universalizzazione del fenomeno *diritto*"¹⁶.

2 DIRITTO E RELIGIONE NEL PERCORSO SPECULATIVO COTTIANO: DALL'ANALISI DEL LINGUAGGIO ALL'ESSENZA DEI FENOMENI ATTRAVERSO IL SIGNIFICATO DELLE FORMULE UTILIZZATE

L'orizzonte scientifico aperto da Cotta per verificare l'ipotesi che ogni *percorso speculativo* relativo all'*essenza del diritto* passa per *la comprensione della struttura ontologica e delle istanze esistenziali dell'uomo*¹⁷, lo ha anche portato in diverse occasioni a muoversi, e con particolare agio¹⁸, in quella ampia area scientifica oggi comunemente denominata *Law and Religion*¹⁹, area che si estende ben oltre i perimetri segnati da approcci epistemologici sino ad oggi più sperimentati (diritto

ecclesiastico, diritti dei diversi sistemi giuridici religiosi, diritto comparato delle religioni, teoria generale del diritto [e della religione]), ma che tutti li ricomprende e li integra, significando e rimarcando il rivitalizzato interesse per le molteplici e pluriformi implicazioni giuridiche del religioso²⁰.

Risale, in particolare, al 1969 la pubblicazione di una collettanea²¹ che comprende il saggio di Sergio Cotta — *Le nom de Dieu dans le langage juridique*²² — in cui, ricordando “non soltanto che il diritto trov[a] il proprio fondamento e la propria ispirazione nelle credenze religiose”, e che “il linguaggio e la terminologia giuridica riflett[on]o, nelle loro formule, questa presenza dominante del religioso”, lo studioso ha voluto interrogarsi sul *significato* di tali formule, avviando un’*ermeneutica della terminologia giuridico-religiosa* che, “lungi dall’esser resa inutile da una interpretazione generale dell’influenza religiosa sul diritto, è da questa sollecitata”²³.

Semplice è l’interrogativo che ha guidato in questa occasione la riflessione del nostro autore: quale è il *significato* di tali formule²⁴? Ben consapevole dell’impossibilità di “esaurire un tema che, seppur limitato sul piano teorico, si presenta di un’ampiezza enorme sul piano fenomenologico”, lo studioso si è a suo tempo ripromesso di limitarsi ad evidenziare *principi di metodo*, ritenendo *più vantaggios[o]*, a tal fine, il ricorso *a due vie di analisi*, vale a dire, *l’analisi della presenza e l’analisi dell’assenza* delle formule religiose nel linguaggio giuridico²⁵.

Per quel che riguarda la prima via, richiamando l’affinità della scrittura giuridica con la scrittura religiosa — affinità non poco sottolineata da diverse prospettive di analisi, “non fosse altro che per mettere in evidenza le similitudini o le affinità fra l’ermeneutica giuridica e quella dei testi religiosi”²⁶ —, Cotta è arrivato ad affermare che “il messaggio religioso racchiuso nel linguaggio giuridico testimonia dello sforzo esistenziale di purificare e di portare a compimento quanto nell’esperienza giuridica vi è di incerto ed incompiuto”²⁷. Agli occhi di questo studioso — consapevole che *il diritto è il dominio dell’altro*²⁸ —, “nel gioco a due protagonisti (i quali di volta in volta si scambiano il ruolo dell’*altro-nemico*), il nome di Dio introduce la presenza del *terzo*”²⁹: *l’evocazione* di Dio, *terzo* che trascende ed al contempo unisce le parti in causa, diventa così l’evocazione *di colui che solo può ristabilire la parità di esse*³⁰.

Se questo è l’esito del percorso di analisi della presenza del richiamo a Dio contenuto in testi giuridici, l’altra via, quella dell’analisi dell’assenza di formule religiose, ha visto maturare in Cotta — dopo un articolato ed interessante percorso ricostruttivo storico-filosofico — il convincimento che “la scomparsa del nome di Dio dal linguaggio giuridico ha lasciato un grande vuoto di cui gli uomini non hanno creduto di potersi disinteressare”³¹, come dimostra il sostitutivo continuo ricorso a formule linguistiche evocative ora del Re e della Natura, ora della Nazione o del Popolo o della Classe, o, come succede ai nostri giorni, della stessa Legge.

3 DIRITTO E RELIGIONE, FENOMENI RADICATI NELLA CONDIZIONE UMANA

Molti spunti di riflessione ci sono offerti anche da un altro saggio breve di Sergio Cotta, in cui lo studioso si è soffermato ancora una volta sul rapporto che corre tra diritto e religione,³² annotando pensieri sintetici ma non poco densi, riconducibili alla consapevolezza che “fin dall’origine, è la legge che è stata pensata nella cornice religiosa e sacrale e non viceversa”³³. Si tratta, in questo caso, di poche pagine in cui Cotta ha condensato le sue riflessioni sul *significato umano* (*cognitivo e normativo*) del diritto e della religione, mirando a porre in risalto “le analogie che legano questi due grandi sistemi di interpretazione e di regolazione dell’esistenza umana”³⁴.

Le osservazioni dello studioso, annotate in questi appunti di fine millennio, portano a riflettere sulla diffusa inclinazione ad intendere la religione — al pari dello Stato — come un sistema chiuso, sulla falsariga delle ricostruzioni ispirate al positivismo giuridico, che condividono la stessa concezione storicistica del diritto, e riconducono lo Stato ed il suo apparato normativo *alla categoria della particolarità*, popolata dalla *coppia antinomica cittadino/straniero* (Kelsen), o *‘amicus’/‘hostis’* (Carl Schmitt)³⁵.

Al primo dei tre livelli di analisi *ermeneutica e fenomenologica* sviluppata dallo studioso nel suo percorso argomentativo, anche la religione e il relativo sistema valoriale e normativo, come già lo Stato e il suo diritto, finiscono con l’essere riguardate e presentate quali entità costituite da una pluralità di soggetti legati da un *rapporto di reciprocità* così marcatamente identitario da generare “una struttura di esclusione, che non rinuncia tuttavia al proselitismo”³⁶. E non è un caso che, in una tale cornice concettuale, *l’ordinamento giuridico statale* e *la comunità religiosa socioculturale* “si corrispondono e rinforzano reciprocamente”, sino a lasciare intravedere all’orizzonte, come già evocato da Jean-Jacques Rousseau, la figura della *religione civile*³⁷.

Ma uno studioso della sensibilità di Cotta non si è potuto certo accontentare di una ricostruzione socio-fenomenologica secondo la quale *chiuso* e *pressione* finiscono con il determinare “la riduzione del giuridico e del religioso alle loro forme socio-comunitarie” (che vengono a delinarsi quando la semplificazione sistematica sia operata in funzione della coppia *separato/integrato*)³⁸: il percorso di conoscenza del filosofo del diritto si è infatti spinto oltre, sino ad un secondo livello di analisi che ha permesso una interessante scoperta. Infatti, se, nel caso del diritto, si deve riconoscere che *la categoria della legge* “ha un senso proprio, indipendente da quello dell’ordinamento”, quando si metta a tema la religione, è inevitabile passare *dall’insieme delle credenze socioculturali della comunità* alla sua sorgente: *il Trascendente*³⁹. Agli occhi dello studioso tale passaggio di conoscenza è imposto da un *dato esistenziale*: “l’uomo è il solo essere intra-mondano capace di trascendere la propria condizione ontica”, e ciò perché l’esistenza umana si ca-

ratterizza per il passaggio, *sia pure discontinuo*, dall'immanente al trascendente⁴⁰. Una simile *capacità di trascendenza non definitiva* implica per Cotta *la partecipazione dell'uomo al Trascendente*: è la ricostruzione di tale dinamica che ha indotto lo studioso a parlare di *residuo fenomenologico della religione*, di quella religione che consiste nella "coscienza partecipativa del Trascendente, del Dio dei filosofi", e che non dà luogo ad una comunità particolare, bensì ad *una comunione senza limiti spaziali e temporali*⁴¹.

La riflessione dello studioso non si è però arrestata prima di aver avviato un terzo livello di analisi, quello esemplificativo, che impone di passare dal *formale* al *reale*: lo studioso ha potuto così portare l'attenzione su una specifica religione 'positiva', il cristianesimo, quella che Cotta in questa occasione non avrà remore a presentare come *la mia religione*⁴², "una religione *aperta* all'universalità degli uomini sotto la forma, non di una comunità particolare, ma di una comunione fraterna"⁴³.

È un frutto maturo quello che Sergio Cotta consegna anche oggi a chi si interroghi sull'essenza del diritto e l'esistenza dell'uomo: nella riflessione cottiana risultano infatti fondate sull'*uguaglianza strutturale delle persone*, "tanto l'universalità della legge e la sua capacità di corrispondere alla giustizia assoluta", quanto "la partecipazione altrettanto strutturale dell'uomo all'assoluto del Trascendente"⁴⁴.

4 ATTUALITÀ DI UN APPROCCIO DI RICERCA

Preziosa si è rivelata l'intuizione di riflettere anche oggi sul significato prossimo ed ultimo dell'essenza del diritto — alla luce del rapporto che corre tra diritto e religione —, scegliendo di farsi guidare dal percorso scientifico ed umano di Sergio Cotta. In questa prospettiva, evidenti risultano anche essere le potenzialità di un approccio di ricerca capace di riconoscere ruolo adeguato e pieno protagonismo all'esistenza (ed a quella che lo studioso ha definito *esperienza vissuta*) del giurista-uomo: e ciò a conferma del fatto che il personale bagaglio coscienziale ed esperienziale dell'osservatore, quando sottoposto a vaglio critico, ben può concorrere a dotarlo degli strumenti necessari per svolgere un percorso di ricerca razionale, metodologicamente corretto ed adeguatamente personalizzato. Dalla ripresa dei richiamati saggi di Sergio Cotta — pensatore rigoroso ed eclettico che, tra l'altro, dal suo osservatorio di giurista pienamente calato nel proprio tempo, come pochi altri ha voluto e saputo interrogarsi sul *perché* della violenza⁴⁵ —, si raccolgono infatti gli argomenti necessari per poter avviare una riflessione critica sul rapporto che corre tra essenza del diritto ed esistenza del soggetto, rapporto che mette in luce quel particolare bene giuridico costituito dalla relazionalità interpersonale⁴⁶ che, come non ha mancato di sottolineare Sergio Cotta, è chiamata svolgersi nel rispetto della *regola aurea della convivenza umana*⁴⁷.

NOTE

1. Così J. Hervada, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum Press, Venezia 2007, p. 72.
2. Cfr. S. Cotta, *Premessa a Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Giuffrè, Milano 1985, VII.
3. Consegnato alle belle pagine del saggio *Coscienza-legge-autorità* il sintetico ed efficace enunciato secondo cui "l'io è nella misura in cui è in relazione", lo studioso ha inteso chiarire doversi cioè intendere "non solo in senso ontico-esistenziale ma, prima ancora, rigorosamente in senso ontologico: fuori dalla relazione (fin dalla relazione di creazione) non è individualità umana": così S. Cotta, *Itinerari esistenziali del diritto*, Giappichelli, Torino 2014, p. 50.

Una consapevolezza, questa della intrinseca natura relazionale del soggetto umano, che accomuna i tre maestri sulla cui scia è ancor oggi assai proficuo porsi per riflettere sull'essenza del diritto. In particolare, partendo dalla considerazione che "il diritto è rapporto tra uomini", Villey ha inteso esplicitare un suo radicato e radicale convincimento, riconducibile alle tante *provocazioni* da lui lasciateci in eredità alle quali allude F. D'Agostino in *Michel Villey e il classicismo giuridico*, saggio breve che apre il volume di M. Villey, *Il diritto e i diritti dell'uomo*, Cantagalli, Siena 2009 (p. 14): nella sua originale opera *Le droit et les droits de l'homme* (Puf, Paris 1983) — per la cui traduzione italiana si dovrà attendere più di 5 lustri —, lo studioso francese affermava che "la comparsa dei diritti dell'uomo attesta la decomposizione del concetto di diritto", giacché "il loro avvento fu in correlazione con l'eclissi o il pervertimento, nella filosofia moderna individualista, dell'idea di giustizia e del suo strumento, la giurisprudenza" (così M. Villey, *Il diritto...*, cit., p. 183). Evidente e nota è la diffidenza sempre dichiarata da Michel Villey nei confronti della cultura dei diritti umani i quali, secondo lo studioso francese, emergerebbero dal *bisogno di un antidoto al positivismo giuridico*: infatti "a questo i moderni hanno opposto la figura dei diritti dell'uomo, derivata dalla filosofia della Scuola del Diritto naturale, di cui, a torto, molti teorici del XIX secolo avevano annunciato la scomparsa" (*ult. cit.*, p. 21).

Riguardo al valore della cultura dei diritti umani universali, Sergio Cotta, dal canto suo, ha inteso esprimere il convincimento che nulla cambierà "finché i diritti dell'uomo (fonte legittimante dell'universalizzazione globale) saranno soltanto proclamati e affidati al mero impegno di tradurli in pratica, come si continua a ripetere, senza ricondurli alla loro precisa radice antropologica" (cfr. S. Cotta, *Premessa a Soggetto umano, soggetto giuridico*, Giuffrè, Milano 1997, XI). In un altro contesto, lo studioso ha poi inteso rimarcare la *problematicità* del tema dei diritti fondamentali, "da decenni affidato in modo prevalente, se non esclusivo, a due modelli espressivi: quello della celebrazione retorica e quello della esegesi dei testi" (così S. Cotta, *Attualità e ambiguità dei diritti fondamentali*, in Id., *Diritto, persona, mondo umano*, Giappichelli, Torino 1989, p. 95). Riconoscendo che, con la loro *positivazione* nelle diverse dichiarazioni e costituzioni, si è assistito alla trasformazione di detti diritti da *enunciazioni teoriche* a "concrete realtà giuridiche, per lo meno a titolo di direttive programmatiche", pure, alla domanda se a prevalere siano i diritti del soggetto o le norme, non si può negare che ad affermarsi sempre più sono le norme (*ivi*, p. 99).

4. Commentando l'assunto cottiano secondo cui "l'obbligatorietà del diritto dipende

- dalla sua giustizia” (S. Cotta, *Il diritto come sistema di valori*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004, p. 124), Pastore ha di recente affermato che “la relazione intersoggettiva costituisce l’essenza della giustizia, che trova espressione nel principio di *suum cuique tribuere*: questa, “lungi dall’essere una formula vuota, sfociante nella tautologia («a ciascuno deve essere attribuito ciò che deve essergli attribuito»), si esplica nell’assunto secondo il quale ciascuno ha sempre qualcosa di propriamente ed esclusivamente suo ed è dunque sempre titolare di qualcosa che ciascun altro ha il dovere di riconoscergli e di dargli” (B. Pastore, *Obbligatorietà del diritto e giustizia: note a margine su un tema cottiano*, in «Politica.eu», 1 (2017), p. 74, reperibile in <http://www.rivistapolitica.eu/>).
5. S. Cotta, *Il diritto nell’esistenza...*, cit., p. 140.
Per una originale riflessione dello studioso sull’uomo e sulla sua struttura ontologica, cfr. S. Cotta, *La sfida tecnologica*, Bologna 1970: in particolare, nel saggio *Per un ritorno all’essere*, pubblicato nella richiamata raccolta, lo studioso allude al “riconoscimento della struttura duale dell’uomo (una dualità coerente e non confliggente): da un lato imperfezione fallibilità mortalità, dall’altro apertura ricerca attesa dell’Essere” (p. 130). È da tale riconoscimento che, secondo l’acuto osservatore, “scaturiscono la contemplazione attiva, la saggezza valutante, la lungimirante umiltà, la responsabile audacia che lo sviluppo richiede e che l’uomo acquista quando si pone in ascolto dell’appello dell’Essere” (*ivi*).
 6. Id., *Il diritto nell’esistenza...*, cit., p. 139.
 7. Id., *Il diritto nell’esistenza...*, cit., p. 140. A corollario di questa analisi, utile è il test di principi giuridici ereditati dalla sapienza classica cui si è riferito Cotta per verificare l’universalità dell’assunto da lui proposto, agli esiti del quale ha potuto affermare che “l’attribuire a *ciascuno* il suo e il non recare danno a *nessuno* non comportano alcuna esclusione e quindi implicano la parità ontologica di tutti gli uomini” (*ivi*).
 8. Id., *Il diritto nell’esistenza...*, cit., p. 27.
 9. Id., *Il diritto nell’esistenza...*, cit., p. 24.
 10. Id., *Il diritto nell’esistenza...*, cit., p. 177.
 11. *Ivi*. Secondo lo studioso è questa l’*unica funzione immanente alla struttura giuridica*, essendo le altre funzioni - solitamente attribuire al diritto - *esterne* o *conseguenze* della funzione di attuare la giustizia attraverso la legge.
 12. Id., *Il diritto nell’esistenza...*, cit., p. 179.
 13. È in considerazione della *specificità strutturale del diritto* e del suo *rapportarsi alla giustizia* che lo studioso è indotto “a ricercare una funzione del diritto che non sia meramente formale” (Id., *Il diritto nell’esistenza...*, cit., pp. 174 ss.).
 14. Presentando la riedizione di una fortunata raccolta di saggi cottiani redatti a cavallo degli anni ’60 e ’70, Bruno Romano ha inteso ricordare che la *direzione filosofica* del suo maestro “invita ad una riflessione nascente da questioni teoreticamente essenziali” per la filosofia del diritto, incentrata sul convincimento che “le riflessioni sul diritto hanno un senso esclusivamente se questo fenomeno acquista luce nel riconoscimento della persona umana, della sua *dignità*” (cfr. B. Romano, in *Presentazione a S. Cotta, Itinerari...*, cit., VI).
 15. Id., *Il diritto nell’esistenza...*, cit., pp. 119 ss.
 16. Così B. Montanari, *Soggetto umano — soggetto giuridico. Il diritto nella prospettiva ontologico-esistenziale di Sergio Cotta*, «Persona y Derecho», 57 (2007), p. 98.

Nel suo contributo al volume in onore di Sergio Cotta, Bruno Romano si pone sulla scia degli interessi scientifici del Maestro anche quando nell'*incipit* del suo saggio afferma che "la domanda sul diritto e la domanda sull'uomo si alimentano reciprocamente; nessuna delle due è senza l'altra. Il diritto implica l'uomo e l'uomo implica il diritto" (B. Romano, *Filosofia del diritto e possibilità*, in F. D'Agostino (a cura di), *Ontologia e fenomenologia del giuridico. Studi in onore di Sergio Cotta*, Giappichelli, Torino 2005, pp. 268-283).

Dal canto suo, Lorenzo Scillitani si chiede se il tentativo di identificare col termine *giuridicità* "l'esplicitazione ontologica di una dimensione co-esistenziale dell'umano" lasci intendere *l'insufficienza di spiegazioni definitive di tipo puramente formale*" (cfr. L. Scillitani, *Il problema filosofico dell'infinito e il diritto. Spunti di lettura*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018, p. 11).

17. Cfr. nota 2.
18. Evidenziando come alla *riflessione* di Sergio Cotta *non sia rimasto estraneo il fenomeno religioso* nelle sue diverse manifestazioni, Dalla Torre ricorda che "anche in questo caso il suo pensiero, sempre asciutto ed acutissimo, si è spesso manifestato controcorrente rispetto agli *idola fori* del momento ed ai luoghi comuni": così G. Dalla Torre, *Frammenti ecclesiasticistici nel pensiero di Sergio Cotta*, in B. Romano (a cura di), *Sergio Cotta (1929-2007). Scritti in memoria*, Giuffrè, Milano 2010, pp. 391-410. Dalla Torre nel suo scritto richiama in particolare l'*Intervento* di Cotta al XXVI Convegno nazionale UGCI del dicembre 1975 (*Rapporti attuali tra Stato e Chiesa in Italia*, Giuffrè, Milano 1976, p. 150 ss.), e il successivo *Intervento* al XXXVI Convegno nazionale UGCI del dicembre 1985 (*I nuovi Accordi fra Stato e Chiesa. Prospettive di attuazione*, Giuffrè, Milano 1986, p. 50 ss.), dal quale risulterebbe evidente l'intento di Cotta di *demitizzare il sistema concordatario* (p. 407).
19. Risale al 1973 *The interaction of law and religion* (Abingdon Press, Nashville 1974), lo studio sull'interazione tra diritto e religione di H. J. Berman, studioso noto per le sue ricerche su *Law and Revolution* pubblicate in Italia nei volumi *Diritto e rivoluzione*. 1. *Le origini della tradizione giuridica occidentale* (il Mulino, Bologna 2006) e 2. *L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale* (il Mulino, Bologna 2010).
Cfr., poi, P. Consorti, *Diritto e Religione*, Laterza, Bari 2010; N. Doe, *Law and religion in Europe: a comparative introduction*, Oxford University Press, Oxford 2011; R. Sandberg, *Law and Religion*, University Press, Cambridge 2011; M. Ventura, *Religion and Law in Italy*, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2013; S. Ferrari (a cura di), *Routledge handbook of law and religion*, Routledge, London-New York 2015.
20. A motivare l'attuale rinnovato e generale interesse per le religioni, specie in prospettiva delle tematiche di *Law and Religion*, concorrono certo le trasformazioni in atto — a livello nazionale, europeo ed internazionale — delle *demografie religiose*, trasformazioni che attestano il definitivo superamento di *modelli fondati su una rigida separazione tra Stato e religioni*, nonché di modelli *caratterizzati dal predominio giuridico delle religioni di maggioranza* (così S. Ferrari, *Diritto, religione e spazio pubblico*, in «Rivista di filosofia del diritto», (2013), p. 36). Ricordando che *molte religioni sono divenute un attore significativo della scena pubblica, sino a costituire una delle poche forze capaci di parlare il linguaggio delle identità collettive*, Silvio Ferrari riconduce esplicitamente alle cause dell'*inaspettato ritorno del religioso*, fattori quali "il vuo-

to lasciato dal tramonto delle grandi ideologie secolari...; l'enorme progresso della scienza e della tecnica che ha posto interrogativi etici a cui le religioni hanno dato risposte se non innovative almeno rassicuranti; l'immigrazione in Europa di popolazioni provenienti da altri continenti che ha innescato per reazione un movimento identitario di ritorno a radici e tradizioni" (S. Ferrari, *Diritto, religione e...* cit., pp. 36 ss.).

Dal canto suo Cotta, di fronte agli interrogativi aperti in *Ordine del mondo e diritto* (S. Cotta, *Diritto, persona...*, cit.), non ha tralasciato di evidenziare che per ogni singolo uomo "tutto comincia da una conversione profonda, una *metanoia*, della coscienza personale" (p. 265).

21. Cfr. E. Castelli (a cura di), *Analisi del linguaggio teologico. Il nome di Dio*, Cedam, Padova 1969, pp. 207-219.
22. Il saggio, pubblicato in italiano con il titolo *Il nome di Dio nel linguaggio giuridico*, è oggi ricompreso in S. Cotta, *Itinerari esistenziali del diritto*, Giappichelli, Torino 2014, pp. 133-153.
23. Così *ult. cit.*, pp. 133-134.
24. *Ivi*.
25. Id., *Itinerari esistenziali...* cit., p. 135.
26. Così p. 137. Agli occhi dello studioso non sfugge il fatto che tra le due *scritture* "vi è un rapporto di natura analogica", e che la funzione pratica dell'inserimento di una formula religiosa in documenti giuridici non può alterarne il valore, sicché è il *contesto giuridico* che delimita l'*orizzonte ermeneutico di tali formule* (pp. 138-139).
27. Cfr. Id., *Itinerari esistenziali...* cit., p. 143.
28. Lo studioso ha così inteso rimarcare il rilievo che "l'esperienza giuridica ci offre testimonianza dell'indigenza e dell'insufficienza dell'uomo *solo*", essendo il diritto *essenzialmente organizzazione e protezione* (pp. 145-146).
A questo studioso — definito *maestro di laicità* per quanto sempre pronto a professare quella fede religiosa che ha conferito alla sua persona un *tratto caratteristico*, "mai nascosto, persino esibito con passione... in alcuni momenti della vita pubblica" (così F. Cavalla, *Un maestro di laicità*, in G. Bombelli, F. Cristofari, B. Montanari (a cura di), *Sergio Cotta (1920-2007). Dieci anni dopo*, Jovene, Napoli 2018, p. 33) — è stata riconosciuta la capacità di mostrare presente nell'esperienza "un uomo che non risolve la propria realtà nelle categorie della scienza", ma che documenta quanto siano *imprescindibili* per l'uomo concreto *i rapporti intersoggettivi* e quanto questo *lo leghi strutturalmente alla totalità dell'umanità* (*ult. cit.*, p. 38).
29. Così p. 146. Lo studioso stigmatizza per tale via "quel bisogno del diritto di edificarsi su un *terzo* che sia il fondamento dell'autenticità dell'*altro*" (p. 147).
30. Cfr. Id., *Itinerari esistenziali...* cit., p. 147.
31. Così Id., *Itinerari esistenziali...* cit., p. 152.
32. S. Cotta, *Diritto e religione tra "chiuso" ed "aperto"*, «Persona y Derecho», 40 (1999), pp. 323-335.
33. Id., *Diritto e religione*, p. 328.
34. Id., *Diritto e religione*, p. 335.
35. Id., *Diritto e religione*, p. 328.
36. Id., *Diritto e religione*, p. 327.
37. *Ivi*.

38. *Ivi.*
39. *Id.*, *Diritto e religione*, p. 328.
40. *Ivi.*
41. *Id.*, *Diritto e religione*, p. 329.
42. *Ivi.*
43. *Id.*, *Diritto e religione*, p. 332.
44. *Id.*, *Diritto e religione*, p. 331.
45. Il rimando è a S. Cotta, *Perché la violenza? Una interpretazione filosofica*, L. U. Japadre, L'Aquila 1978.
46. Ben attento a chiarire che, nella concezione cottiana, "l'uomo si realizza nella relazione e non è costituito dalla relazione" si è dimostrato D. M. Cananzi, *Alterità e trascendenza nel diritto. Il sinolo finito-infinito a partire da Sergio Cotta*, in B. Romano (a cura di), *Sergio Cotta... cit.*, p. 175.
47. Cfr. S. Cotta, *Dalla guerra alla pace. Un itinerario filosofico*, Rusconi, Milano 1989, p. 157. Non è il caso di perdersi la citazione integrale di un passaggio della riflessione cottiana che ben rivela l'intima consapevolezza dello studioso riguardo alla responsabilità che urge ciascun uomo ad assicurare il proprio apporto nell'impegno di rendere possibile la convivenza umana: "La coscienza che possiede il senso del diritto, raggiunto mediante la riflessione sull'esperienza vissuta, è consapevole, e rende testimonianza, della regola aurea della convivenza umana: il comune e reciproco rispetto della persona, da cui scaturisce la pace" (*ivi*).

© 2019 Lucia Graziano & Forum. Supplement to Acta Philosophica



Quest'opera è distribuita con Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

[Testo completo della licenza](#)